

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4771-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE CALVI)

Comunicata alla Presidenza il 17 novembre 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale
e introduzione nel medesimo codice dell'articolo 654-*bis*

d'iniziativa dei senatori **RUSSO, CALVI, FASSONE, FOLLIERI,
MELONI, PETTINATO e PINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2000

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	6
Testo del disegno di legge d’iniziativa dei senatori Russo ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale, attuata con l'articolo 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, contenente, tra l'altro, delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, ha disposto, anche con riferimento a quei delitti il cui accertamento si accompagna, se vi è costituzione di parte civile, alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno, che sono inappellabili le sentenze di condanna relative non più soltanto alle contravvenzioni, ma anche ai delitti per i quali sia applicata la sola pena pecuniaria, nonchè le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative sia a contravvenzioni sia a delitti puniti con la sola pecuniaria o con pena alternativa.

In effetti la *ratio* della innovazione sta nel modesto «peso» che assume l'inflizione di una pena soltanto pecuniaria, rispetto alla quale non fa sostanziale differenza che essa consista nell'ammenda (il che già in base alla normativa previgente determinava l'inappellabilità) o nella multa. Ma tale *ratio* certamente non ricorre nei casi in cui la condanna penale costituisce, come detto, la base per una contestuale o successiva condanna al risarcimento del danno, poichè in tali casi le conseguenze civilistiche della condanna hanno spesso maggior «peso» rispetto a quanto ne abbia la inflizione di una modesta pena detentiva, condizionalmente sospesa.

Sotto questo profilo le preoccupazioni che furono espresse subito dopo l'entrata in vigore della legge devono essere condivise e hanno consigliato una correzione alla normativa sopra richiamata.

Per completezza va ricordato poi, con riferimento alla disciplina dell'appellabilità della sentenza del giudice di pace in sede penale,

che l'espressione «previsione della appellabilità delle sentenze, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria», contenuta nell'articolo 17, comma 1, lettera *n*), della legge 24 novembre 1999, n. 468, si prestava, e si presta tuttora, ad una interpretazione restrittiva che escluda dalla inappellabilità quelle sentenze che, oltre ad applicare la pena pecuniaria, pronuncino anche condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, posto che queste ultime sentenze non si limitano alla sola applicazione della pena pecuniaria, ma contengono, appunto, anche la condanna al risarcimento del danno; anzi essendo la appellabilità delle sentenze la regola, e la inappellabilità l'eccezione, questa interpretazione restrittiva appare la sola corretta.

Per questo motivo, del resto, la Commissione Giustizia del Senato, in sede di parere al Governo sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega contenuta nella predetta legge 24 novembre 1999, n. 468, aveva suggerito di formulare la norma sull'appello di parte dell'imputato contro le sentenze del giudice di pace in modo da rendere più chiaro che l'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria, ovvero che, oltre ad applicare la pena pecuniaria, pronunciano condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. Tale parere, recepito dal Governo, ha condotto alla odierna formulazione dell'articolo 37 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468».

Ciò ha costituito un ulteriore elemento a favore di una analoga interpretazione restrit-

tiva dell'articolo 593 del codice di procedura penale, come modificato con l'articolo 18 della medesima legge.

Tuttavia, non potendovi essere certezza circa la univocità di tale interpretazione, appare opportuno intervenire sul piano legislativo con una modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale che rimuova ogni possibile dubbio circa la appellabilità delle sentenze che, oltre ad infliggere una pena pecuniaria, pronuncino altresì la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile. L'articolo 1 del disegno di legge tiene conto inoltre dell'esigenza di un allineamento tra quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 274 del 2000 e quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale, modificato dal disegno di legge.

In particolare, va rilevato come la lettera n) dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1999 abbia delegato il Governo a prevedere l'appellabilità delle sentenze emanate dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria. Nell'articolo 36 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000 - emanato sulla base della predetta legge n. 468 del 1999 - tale principio direttivo è stato tradotto dal Governo nella previsione della appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di condanna che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena alternativa. In tal modo, tuttavia, risulta paradossalmente inibito l'appello delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, in contrasto con il principio e criterio direttivo di cui alla citata lettera n) dell'articolo 17 della legge n. 468. È necessario, pertanto, modificare il comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 274 del 2000 prevedendo l'appellabilità in riferimento alle sen-

tenze di proscioglimento per reati puniti con pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria. In tal modo, inoltre, risulterebbe esclusa, anche per le sentenze pronunciate dal giudice di pace, l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena alternativa, analogamente a quanto continuerebbe a prevedere il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale per le sentenze di proscioglimento del giudice ordinario, relative ai medesimi reati.

La previsione - nella norma sull'appello contro le sentenze del giudice di pace, e nell'articolo 593 del codice di procedura penale - della appellabilità delle sentenze che, oltre ad applicare la pena pecuniaria, contengono anche la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, non esaurisce però il problema. L'imputato, infatti, può risentire grave pregiudizio, addirittura più grave della inflizione della pena in sé, altresì nel caso in cui l'accertamento della responsabilità penale sia idoneo a fare stato in un successivo giudizio civile o amministrativo di danno o in un altro giudizio.

Ad evitare questa conseguenza, ingiusta se contro la sentenza che accerta la responsabilità penale non è ammesso l'appello, sembra rimedio congruo la introduzione, nel codice di procedura penale, di un articolo 654-*bis* che, con riferimento ai precedenti articoli 651, 652 e 654, escluda l'efficacia di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo di danno o in altri giudizi civili o amministrativi, delle sentenze inappellabili. Ed in tal senso provvede il presente disegno di legge mediante l'articolo 2.

Il sistema complessivo che risulterà dalle norme che qui si propongono, se esse saranno condivise, avrà una sua coerenza.

Ferma la regola generale della appellabilità delle sentenze, questa soffrirà eccezione, giustificata dalla esiguità della sanzione penale nel caso in cui venga inflitta all'imputato soltanto la pena pecuniaria, oltre che nel caso di sentenze di proscioglimento rela-

tive a reati puniti con la previsione edittale della sola pena pecuniaria o di una pena alternativa; rimarranno appellabili, pertanto, secondo la regola generale, quelle sentenze che, oltre alla applicazione della pena pecuniaria, conterranno la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile; infine nei limitati casi in cui le sentenze penali si sottrarranno alla regola delle generale appellabilità, esse non acquisteranno efficacia di giudicato in altri giudizi, sicché il loro effetto sull'imputato non

andrà comunque al di là della eventuale inflizione della pena della ammenda ovvero della multa.

Infine, in sede di coordinamento, è stato introdotto il testo dell'articolo 3, con il quale si prevede che la modifica apportata all'articolo 36 del decreto legislativo n. 274 del 2000 acquisti efficacia a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

CALVI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

14 novembre 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RUSSO ED ALTRI

Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale e introduzione nel medesimo codice dell'articolo 654-bis

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale dopo le parole «per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria», sono inserite le seguenti: «, salvo che con esse sia pronunciata anche condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 654 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 654-bis. - (*Efficacia delle sentenze pronunciate in primo grado per le quali non è ammesso l'appello*). - 1. Le disposizioni degli articoli 651, 652 e 654 non si applicano alle sentenze penali pronunciate in primo grado per le quali non è ammesso l'appello».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale e introduzione nel medesimo codice dell'articolo 654-bis. **Modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo 274 del 2000**

Art. 1.

1. **All'articolo 593 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia l'imputato può proporre appello contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna altresì il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno».**

2. **All'articolo 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, al comma 1, le parole: «con pena alternativa» sono sostituite dalle seguenti: «con pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria».**

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.